

INFORMATIVA SU NUOVA PRESTAZIONI PENSIONISTICHE COMPLEMENTARI LEGGE DI BILANCIO 2026

- Periodo transitorio -

L'art. 11, c. 3bis del d.lgs. n. 252/2005 (come modificato dalla l. n. 199/2025) ha introdotto **nuove tipologie di prestazioni pensionistiche complementari**, a far data dal 1° luglio 2026.

I requisiti per accedere a tali prestazioni sono:

- aver maturato i requisiti di accesso alle prestazioni pensionistiche stabilite nel regime obbligatorio di appartenenza;
- avere un periodo minimo di cinque anni di partecipazione al sistema di previdenza complementare.

Obiettivo della norma è offrire una gamma più ampia di prestazioni pensionistiche per garantire maggiore flessibilità nella gestione della posizione individuale maturata dall'aderente, al fine di optare per la soluzione più consona alle proprie esigenze.

Le nuove prestazioni pensionistiche - **alternative** alla rendita vitalizia assicurativa - sono le seguenti:

RENDITA A DURATA DEFINITA

La RDD viene erogata per un numero di anni pari alla vita attesa residua al momento della richiesta. Ogni singola rata viene determinata rapportando il montante accumulato alla data di erogazione di ciascuna rata al predetto numero di anni residui. La RDD cesserà al termine del periodo stabilito, nonostante la sopravvivenza del beneficiario, ragione per cui il rischio di longevità è a carico dell'aderente.

PRELIEVI LIBERAMENTE DETERMINABILI

I PLD possono essere richiesti dall'aderente, tempo per tempo, nel limite della somma delle rate maturate e non rimosse della rendita a durata definita figurativa. Il Fondo definisce, nel proprio documento sull'erogazione delle rendite, l'importo minimo richiedibile ed erogabile.

EROGAZIONE FRAZIONATA DEL MONTANTE ACCUMULATO

L'EF può essere richiesta per un periodo predeterminato, purché non inferiore a cinque anni. La periodicità del frazionamento è definita nel Documento sull'erogazione delle rendite. **Attenzione!** L'erogazione frazionata è disponibile a decorrere dal 31 ottobre 2026.

FONDO PENSIONE PREVILABOR

INFORMATIVA SU NUOVA PRESTAZIONI PENSIONISTICHE COMPLEMENTARI LEGGE DI BILANCIO 2026

- Periodo transitorio -

PREVILABOR, in conformità alle Istruzioni COVIP del 25 giugno 2026, nelle more dell'adeguamento dei propri sistemi e processi operativi, provvederà ad accogliere le richieste degli aderenti che manifestano la volontà di accedere alle nuove tipologie di prestazione.

Tali prestazioni potranno essere liquidate soltanto ad esito del completamento degli adeguamenti operativi, previsti entro e non oltre il 31 dicembre 2026 (fine del periodo transitorio).

L'aderente potrà revocare la scelta effettuata unicamente prima della liquidazione del primo importo.

Il modulo di richiesta verrà pubblicato sul sito web nei prossimi giorni.

Le nuove tipologie di prestazioni saranno erogate direttamente dal Fondo.

Il montante individuale non ancora corrisposto rimarrà investito nel comparto/profilo scelto dall'aderente all'atto della richiesta (o successivamente mediante richiesta di cambio comparto/profilo). Il montante, pertanto, potrà essere soggetto a variazioni in base ai risultati della gestione del comparto/profilo in cui è investito (rischio di investimento).

In caso di premorienza dell'aderente, l'importo residuo destinato alla tipologia di prestazione scelta e non ancora erogato sarà riscattato in un'unica soluzione dai soggetti designati dallo stesso aderente al momento della richiesta della prestazione.

Il Fondo, tramite il sito web e l'area privata, darà tempestiva comunicazione agli aderenti dell'avvenuto completamento degli adeguamenti operativi e dell'avvio dell'erogazione delle nuove prestazioni.

Per maggiori dettagli sulle caratteristiche delle nuove prestazioni pensionistiche e sui relativi rischi e modalità di erogazione, sarà disponibile nell'area pubblica del sito web lo Statuto aggiornato, un apposito supplemento alla Nota informativa e la relativa modulistica.

Nella tabella che segue si riporta un prospetto comparativo delle principali caratteristiche delle prestazioni pensionistiche pre e post riforma introdotta dalla Legge di bilancio.

Attenzione! Per quanto concerne i profili fiscali, con riferimento alle nuove prestazioni, si è in attesa del pronunciamento da parte dell'Agenzia delle Entrate.

	Disciplina anteriore alla legge di Bilancio 2026	Disciplina introdotta dalla legge di Bilancio 2026 (nuove prestazioni)	Fiscalità sul montante maturato dal 2007	Caratteristiche principali
A	max 50% capitale	max 50% capitale	15%-9%	Erogazione in capitale da parte del Fondo a seguito della richiesta, cui aggiungere una delle prestazioni dalla lett. B alla lett. E
B	rendita vitalizia (rendita certa 5/10 anni, rendita vitalizia reversibile, rendita annua)	rendita vitalizia (rendita certa 5/10 anni, rendita vitalizia reversibile, rendita annua vitalizia)		Erogazione a carico compagnia di assicurazione (il rischio longevità a carico della compagnia), alla quale viene trasferito il montante, in modo non revocabile.

FONDO PENSIONE PREVILABOR

INFORMATIVA SU NUOVA PRESTAZIONI PENSIONISTICHE COMPLEMENTARI LEGGE DI BILANCIO 2026

- Periodo transitorio -

	vitalizia rivalutabile con contro-assicurazione)	rivalutabile con contro-assicurazione)		
C		rendita a durata definita (dal 01/07/26)		Erogazione a carico del Fondo.
D		prelievi liberamenti determinabili (dal 01/07/26)		Il montante non smobilizzato rimane versato nel comparto scelto dall'aderente (rischio di investimento).
E		erogazione frazionata (dal 31/10/26)	20%-15%	Queste prestazioni sono alternative tra loro e non cumulabili. Previsto il riscatto in caso di decesso del montante residuo a favore dei soggetti designati dall'aderente al momento della scelta.
F	100% capitale se conversione 70% montante inferiore al 50% assegno sociale (art. 11, co. 3, d. lgs. n. 252/2005)	100% capitale se conversione 70% montante inferiore al 50% assegno sociale (art. 11, co. 3, d. lgs. n. 252/2005)	15%-9%	Erogazione <i>una tantum</i> a carico del Fondo